



AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

per individuare i soggetti interessati alla costituzione di una

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE

Il Comune di Bagno a Ripoli, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 156 del 06/12/2022, rende noto che intende acquisire le manifestazioni di interesse, di soggetti pubblici e privati, per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile sul territorio comunale, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 199/2021.

A supporto del percorso, il Comune si avvale della collaborazione della JV SINLOC S.p.a. e Energy4Com soc. coop.

- **Cos'è una Comunità Energetica Rinnovabile**

Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico non profit a cui possono aderire volontariamente persone fisiche, PMI, imprese, pubbliche amministrazioni con l'obiettivo di produrre, consumare e gestire localmente energia elettrica da fonte rinnovabile.

A tal fine, la Comunità energetica si dota di impianti di produzione di energia (fotovoltaico, eolico, biomassa, ecc.) per fornire energia elettrica ai suoi aderenti a prezzi migliori di quelli di mercato.

In dipendenza della configurazione della Comunità energetica rispetto alla proprietà degli impianti, i suoi membri possono rivestire diversi ruoli:

- *prosumer* (produttore e consumatore): soggetto che ha un impianto collegato al proprio contatore (POD) con cui copre il suo fabbisogno elettrico cedendo alla Comunità energetica l'energia in esubero;
- *consumer* (consumatore): soggetto che non dispone di un impianto proprio, ma consuma l'energia condivisa dagli impianti della Comunità.
- *titolare di lastrico/tetto*: soggetto che ne detiene la proprietà o la disponibilità, e che lo rende disponibile alla Comunità Energetica al fine di posizionare una parte dell'impianto di generazione diffusa che la stessa Comunità allestirà per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica dello stesso Titolare e della Comunità.
- *finanziatore*: soggetto interessato all'investimento per lo sviluppo della Comunità.

I membri della Comunità energetica possono utilizzare impianti messi a disposizione da soggetti esterni, che svolgono la funzione di *producer* (produttori).



La Comunità energetica, in quanto soggetto di diritto privato, può regolare autonomamente le modalità di investimento e la ripartizione di costi e benefici tra i suoi membri e i soggetti esterni.

Sulla base di quanto indicato nella Direttiva, una Comunità di Energia Rinnovabile è un soggetto giuridico che ha le seguenti caratteristiche:

- si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
- l'obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

I membri della CER sono clienti finali (intestatari di un POD) che producono e/o consumano energia elettrica rinnovabile, possono immagazzinarla (sistemi di accumulo, ricarica veicoli elettrici, ecc.) o venderla purché, con eccezione dei nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale.

• **Il ruolo del Comune**

Al fine di agevolare e promuovere la realizzazione di una o più Comunità energetiche sul proprio territorio, il Comune:

- attraverso l'Ufficio tecnico comunale, verifica la disponibilità di superfici pubbliche da destinare alla realizzazione di impianti da Fonti di Energia Rinnovabile (FER) la cui produzione, fatta salva la quota autoconsumata dalle utenze comunali, è messa a disposizione della/e nascente/i Comunità energetica/che;
- verifica la disponibilità dei cittadini ad aderire alla CER in qualità di a) consumer, b) prosumer, c) producer, d) proprietario di una superficie, e) finanziatore;
- si impegna ad organizzare occasioni di incontro e confronto con la cittadinanza per condividere la progettazione, gli scopi e il funzionamento della futura CER;
- raccoglie le adesioni e le organizza sulla base dei vincoli normativi, le preferenze espresse circa il ruolo nella CER e il miglior bilanciamento di produzione e consumo
- supervisiona la costituzione del soggetto giuridico che governerà la CER, ne definisce lo statuto e il regolamento interno tra i membri nei loro diversi ruoli.



- **Incentivi per la condivisione dell'energia all'interno di una Comunità Energetica Rinnovabile**

In base alla normativa in vigore e fino all'approvazione dei decreti attuativi del dl 199/2021 di recepimento definitivo, l'energia prodotta e condivisa dai membri della configurazione viene incentivata (per 20 anni) dal GSE con 110 € per MWh. A questo incentivo si aggiungono circa 9 €/MWh di restituzione degli oneri di rete. Infine, la totalità dell'energia immessa in rete è valorizzata al prezzo di mercato, pari a circa 70-80 €/MWh.

Gli impianti di produzione e accumulo destinati alla condivisione e realizzati da soggetti privati possono godere della detrazione fiscale (IRPEF) del 50% fino a un massimo di 96.000 euro. L'energia prodotta da impianti rientranti nel superbonus 110%, e da questo interamente finanziati, può essere condivisa, ma non gode degli incentivi.

- **Regole per l'installazione del fotovoltaico nel territorio comunale**

A seguito delle semplificazioni introdotte con la L. 34/2022 di conversione del D.L. 17/2022, l'installazione degli impianti fotovoltaici risulta, a livello amministrativo, più snella.

L'art. 9, c. 1 della suddetta legge, infatti, prevede che *"l'installazione con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali [...] di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici [...] o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici [...] e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze [...] sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*.

Per quanto riguarda le autorizzazioni paesaggistiche si chiarisce che tali disposizioni si applicano sempre nelle aree o immobili sottoposti ai vincoli paesaggistici ex art. 136 comma 1 lettera *a* e lettera *d*, mentre nei vincoli paesaggistici ex art. 136 comma 1 lettera *c* si applicano "ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale

Fermo restando le semplificazioni in relazione alle zone soggette a vincolo paesaggistico, in base alle disposizioni stabilite negli strumenti urbanistici comunali è consentito installare i pannelli fotovoltaici con le seguenti specificazioni:

1. **In ambito urbano**, esclusi gli edifici di rilevante valore storico (RVS) e di valore storico (VS) ricompresi all'interno dei centri storici di Bagno a Ripoli, Grassina, Antella e Villamagna, come individuati dal Piano Operativo per i quali è vietata l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture, sarà possibile installare tali impianti:



- a) sugli edifici ricompresi all'interno di tutti gli altri tessuti se integrati nella copertura o posti in aderenza ai tetti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda con soluzioni cromatiche afferenti ai toni del manto di copertura e a condizione che non siano percepibili dalle visuali paesaggistiche apprezzabili dagli spazi pubblici, né siano percepibili gli elementi di bordo e di supporto;
 - b) su tutti gli altri edifici non ricompresi nel precedente punto 1, nonché su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e nelle relative pertinenze;
- 2. Nel territorio rurale**, è sempre consentita l'installazione in copertura, ad eccezione degli edifici di rilevante valore storico (RVS), alle condizioni stabilite dal Piano Operativo in base alla classificazione dell'edificio. L'installazione a terra nelle relative pertinenze, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici è consentita nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 81 comma 2 e seguenti del Piano Operativo, con l'eccezione dei Nuclei storici dove non sono consentiti

Per gli aspetti edilizi sarà sufficiente comunicare tramite pec l'inizio dei lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico, utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune: "Comunicazione interventi energetici in attività libera", fermo restando l'ottemperanza degli obblighi relativi all'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza, disposte dal DPGR n.75/R.

- **Come partecipare alla Comunità energetica**

Cittadini, imprese, organizzazioni no profit, e chiunque interessato a partecipare è invitato a presentare la propria manifestazione d'interesse, compilando l'apposito modulo disponibile on line sul sito web del Comune all'indirizzo web: <https://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/> ed accessibile tramite identità digitale SPID, CIE o CNS.

La manifestazione di interesse, debitamente compilata e corredata degli allegati obbligatori richiesti, dovrà pervenire al protocollo del Comune di Bagno a Ripoli **entro il giorno 28/02/2023 alle ore 12.00**.

La compilazione del modulo on line, se sospesa, determina il fallimento dell'intera procedura.

- **Ulteriori informazioni**

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

Comune di Bagno a Ripoli

Settore Ambiente e tutela risorse, p.zz della Vittoria, 1 – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Persona di contatto: Ing. Ilenia Iacopozzi Tel.: +39 0556390270, e-mail:

ilenia.iacopozzi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e le manifestazioni di interesse



pervenute non comporteranno obblighi e vincoli in capo all'amministrazione comunale circa la costituzione della CER.

Conclusa la fase di acquisizione delle manifestazioni di interesse, sarà cura dell'amministrazione comunale stabilire gli eventuali criteri di selezione per l'ingresso nella CER, in base al numero e tipologia dei soggetti interessati e all'evoluzione della normativa.

- **Riservatezza dei dati**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della presente manifestazione di interesse.

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà prendere visione dell'informativa pubblicata sul sito Internet del Comune di Bagno a Ripoli all'indirizzo <http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/rete-civica/privacy>.

Il titolare del trattamento è il Comune di Bagno a Ripoli.

Bagno a Ripoli, 29 Dicembre 2022

Il Dirigente AREA 2
Arch. Alberto Migliori*

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa".